



COMUNICATO N. 304/DIV 5 MAGGIO 2022

304/781

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

SECONDO TURNO FASE PLAY OFF DEL GIRONE – GARE DEL 4 MAGGIO 2022

Si riportano i risultati delle gare del secondo turno Fase Play Off del girone disputate il 4 Maggio 2022:

GARA UNICA

GIRONE A

| | | |
|--------------|--------------|-----|
| TRIESTINA | PRO PATRIA | 2-1 |
| PRO VERCELLI | JUVENTUS U23 | 0-1 |

GIRONE B

| | | |
|----------------|--------|-----|
| VIRTUS ENTELLA | OLBIA | 1-1 |
| PESCARA | GUBBIO | 2-2 |

GIRONE C

| | | |
|----------|--------------------|-----|
| AVELLINO | FOGGIA | 1-2 |
| MONOPOLI | VIRTUS FRANCAVILLA | 1-0 |

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 5 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“

GARE DEL 4 MAGGIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

- € 1000** **AVELLINO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:
1 - prima dell'inizio della gara, all'interno del recinto di gioco tre fumogeni e bengala;
2 - durante la gara, due petardi di forte intensità nel recinto di gioco, al 17°minuto del primo tempo e al 26°minuto del secondo tempo;
3 - a fine gara, due bengala nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 1000** **FOGGIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1 - prima dell'inizio della gara nell'aver fatto esplodere nel recinto di gioco sette petardi di forte intensità;
2 - durante la gara nell'aver fatto esplodere nel recinto di gioco quattro petardi di forte intensità;
3 - nell'aver lanciato sei fumogeni nel recinto di gioco e quattro bengala sul terreno di gioco, provocando due bruciature del manto erboso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo di risarcire il danno se richiesto).
- € 800** **PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti in curva, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1- nell'aver lanciato, al 5°minuto del primo tempo, una bomba carta all'interno del recinto di gioco dove esplodeva in modo fragoroso;
2- nell'aver lanciato, al 9°minuto del secondo tempo, un fumogeno all'interno del recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 800** **TRIESTINA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1 - al 38°minuto della gara nel recinto di gioco sei bicchieri di plastica semipieni di birra senza colpire nessuno;

2 - al 57°minuto della gara sul terreno di gioco 3 bicchieri di plastica semipieni di birra senza colpire nessuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 **JUVENTUS U23** per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare i giocatori della Società medesima.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.).

€ 500 **VIRTUS FRANCAVILLA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1- nell'aver causato danni nel bagno riservato agli uomini, con danneggiamento di una piastrella del rivestimento, e nel bagno riservato alle donne, con danneggiamento dei servizi del bagno riservato alle persone diversamente abili e di quello riservato alle persone normodotate;

2 – nell'aver divelto sei seggiolini ubicati nel settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. (r. c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NUTI ANDREA (PRO VERCELLI)

per avere, al 33°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei suoi confronti protestando in maniera plateale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CONTE MIRKO (JUVENTUS U23)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 4 GIUGNO 2022**

NAPPI ANIELLO

(AVELLINO)

per avere, quale addetto ai servizi della Società Avellino in qualità di raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto e offensivo e oltraggioso nei confronti dei tesserati della Società avversaria, in quanto:

1- nel corso del secondo tempo, in particolare al 20°minuto circa, ritardava la ripresa del gioco non consegnando il pallone;

2- nella parte finale della gara, rivolgeva gesti ed espressioni offensive nei confronti dei componenti della panchina della Squadra avversaria;

3 al 94°minuto circa della gara rivolgeva espressioni offensive nei confronti di un calciatore avversario.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13. comma 2, C.G.S (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D'URSI EUGENIO

(PESCARA)

A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;

B) una gara effettiva di squalifica per avere, al 29°minuto circa del secondo tempo, pronunciato un'espressione blasfema dopo essere stato espulso e mentre si avvicinava al tunnel di ingresso agli spogliatoi.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVELLA MATTIA

(MONOPOLI)

per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOBILE spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all'intervento dei rispettivi compagni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

NOBILE TOMMASO EMMANUELE

(VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOVELLA spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all'intervento dei rispettivi compagni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

D'AMICO FELICE

(GUBBIO)

per avere, subito dopo il fischio finale, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto gli si avvicinava rivolgendogli una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500

GAROFANI GIOVANNI (JUVENTUS U23)
per avere fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare i suoi compagni di squadra pur non essendo inserito in distinta gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)
SPORTELLI MORIS (PRO PATRIA)
DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)
MASTALLI ALESSANDRO (AVELLINO)
MIGNANELLI DANIELE (AVELLINO)
SCOGNAMIGLIO GENNARO (AVELLINO)
GALLO ANDREA (FOGGIA)
RIZZO ALBERTO (FOGGIA)
MEMUSHAJ LEDIAN (PESCARA)
PONTISSO SIMONE (PESCARA)
ZAPPELLA DAVIDE (PESCARA)
CAPORALE ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
ENYAN ELIMELECH KONDU (VIRTUS FRANCAVILLA)
MAIORINO PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)
MASTROPIETRO FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
DI NOIA GIOVANNI (GUBBIO)
COMPAGNON MATTIA (JUVENTUS U23)
DA GRACA COSIMO MARCO (JUVENTUS U23)
DE WINTER KONI (JUVENTUS U23)
NICOLUSSI CAVIGLIA HANS (JUVENTUS U23)
STRAMACCIONI DIEGO (JUVENTUS U23)
BORRELLI GENNARO (MONOPOLI)
RAMOS BORGES EMERSON (OLBIA)
UDOH KING (OLBIA)
MASI ALBERTO (PRO VERCELLI)
VITALE MATTIA (PRO VERCELLI)
CALVANO SIMONE (TRIESTINA)
GOMEZ GUIDO (TRIESTINA)
MARTINEZ MIGUEL ANGEL (TRIESTINA)
KARIC NERMIN (VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 5 Maggio 2022

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli